



# COMUNE DI FISCAGLIA

## PROVINCIA DI FERRARA

**Deliberazione n° 15**  
**in data 28/03/2019**

### **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale** **Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica**

#### **Oggetto:**

Approvazione delle modifiche alla Tabella A del Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di ERP.

L'annodue miladiciannove, addì ventotto del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Mucchi Sabina	X	
2	Manzoli Roberto	X	
3	Mattioli Marco	X	
4	Tosi Fabio	X	
5	Orlandini Stefania	X	
6	Ferrarini Stefania	X	
7	Zagatti Simona		X
8	Sforza Fabio	X	
9	Romani Melissa	X	
10	Dalfolco Ilaria	X	
11	Bertelli Renato	X	
12	Tuffanelli Gianni	X	
13	Barbieri Mirko		X
		11	2

E' assente l'Assessore Esterno Sig. Trombelli Massimo.

Assiste alla seduta il Dott. Mecca Virgilio, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Ferrarini Stefania, nella sua qualità di Presidente del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri 1) Mattioli Marco 2) Sforza Fabio 3) Dalfolco Ilaria

**Presidente del Consiglio Comunale:** Passiamo al punto n.8 - **Approvazione modifiche alla Tabella A al Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi ERP**. La parola al segretario, prego.

**Segretario:** Allora, con questa proposta di delibera andiamo a modificare una precedente delibera consiliare del 23 marzo 2016 e la proposta va a modificare quella che è la cosiddetta tabella A del regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi ERP, in recepimento a una delibera dell'Assemblea Regionale del 6 giugno 2018, n.154. Questa delibera dell'Assemblea Regionale va in tre direzioni, in buona sostanza, cioè inserisce, per la prima volta, il requisito del non possesso di altri immobili che è esteso oltre il territorio nazionale e inserisce poi, in qualche modo, un criterio ulteriore per la partecipazione all'assegnazione di alloggi Erp, vale a dire che possono fare domanda soggetti sia che risiedano nel territorio del comune, sia che lavorino nel territorio del comune. Se andate a vedere poi come è stata modificata la lettera B, fortunatamente è abbastanza comprensibile, perché c'è un raffronto tra la disciplina antecedente e la disciplina successiva e in qualche modo vengono poste in essere due modifiche sostanziali, cioè il fatto, appunto, che possono partecipare alla assegnazione degli alloggi, come accennavo, sia i residenti sia chi lavora nel territorio comunale e si inserisce il cosiddetto doppio requisito per poter partecipare all'assegnazione degli alloggi: si deve essere al di sotto di un certo importo per quanto riguarda il valore ISEE che è pari a €17.154 e il valore del patrimonio immobiliare deve essere inferiore a €35.000. Se uno dei due di questi requisiti non è posseduto dal soggetto richiedente, non è consentita la partecipazione all'assegnazione degli alloggi. Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

**Presidente del Consiglio Comunale:** Grazie, Dottor Mecca. Se qualcuno vuole intervenire. Nessuno chiede di intervenire. Passiamo a votare:

Voti favorevoli: 7 voti favorevoli;

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 astenuti: Manzoli, Orlandini, Dal Folco e Bertelli

**Uditi gli interventi,**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso:** che con delibera di Consiglio n. 3/2016 questa Amministrazione ha approvato, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 24/2001 come modificata dalla L.R. 24/2013 i nuovi regolamenti in materia di edilizia residenziale pubblica ERP;

**Visti:**

- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e ss.mm. ed ii, da ultimo introdotte dalla legge regionale n. 24/2013;
- la delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 06.06.2018 n. 154 (Atto Unico sull'edilizia residenziale pubblica), che ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche ai requisiti di accesso agli alloggi di erp, con particolare riferimento all'impossidenza immobiliare, estesa oltre il territorio nazionale;

**Ritenuto** opportuno procedere alla modifica della **Tabella A (Requisiti per l'accesso)** del Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di ERP, approvato con la delibera C.C. n.3/23.03.2016, come segue:

### LETTERA B

PRIMA	DOPO
<p><b>B</b> Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:</p> <p>b.1) Abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;</p> <p>b.2) Abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.</p> <p>Il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.</p> <p>Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza</p>	<p><b>B</b> Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:</p> <p>b.1) Abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;</p> <p>b.2) Abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.</p> <p><b>Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.</b></p> <p>Il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per</p>

<p>dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.</p> <p>I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.</p>	<p>almeno 3 anni, anche non continuativi.</p> <p>Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.</p> <p>I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.</p>
--	---

### LETTERA C

PRIMA	DOPO
<p><b>C</b></p> <p>c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.</p> <p>Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.</li> <li>- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;</li> <li>- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;</li> <li>- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.</li> </ul>	<p><b>C</b></p> <p>c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.</p> <p><b>Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione delle titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.</b></p> <p>Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.</li> <li>- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;</li> <li>- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;</li> <li>- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.</li> </ul>

### LETTERA D

PRIMA	DOPO
<p><b>D</b></p> <p>d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono</p>	<p><b>D</b></p> <p>d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono</p>

<p>avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non <b>risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non</b> sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;</p> <p>d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.</p> <p><b>In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.</b></p>	<p>avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;</p> <p>d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.</p>
---	--

#### LETTERA E

PRIMA	DOPO
<p><b>E</b> Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159 del 05/12/2013, in base al parametro ISEE, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda.</p>	<p><b>E</b> <b>Il requisito del reddito del nucleo avente diritto si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare. Ai fini dell'accesso, entrambi i valori vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP. Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n. 159 del 05.12.2013, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda (alla data di approvazione del presente regolamento, il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro)</b> <b>Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000 euro.</b> <b>Per verificare il rispetto di tali valori, si deve applicare il patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.</b> <b>Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2014 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);</b></li> <li>- <b>il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente</b></li> </ul>

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Presenti n. 11 Consiglieri;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 4 (Manzoli, Orlandini, Dalfolco, Bertelli), espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche della **Tabella A - Requisiti per l'accesso** – del Regolamento comunale per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di erp, come segue:

#### LETTERA B

PRIMA	DOPO
<p><b>B</b> Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:</p> <p>b.1) Abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;</p> <p>b.2) Abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.</p> <p>Il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.</p> <p>Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.</p> <p>I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.</p>	<p><b>B</b> Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:</p> <p>b.1) Abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;</p> <p>b.2) Abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.</p> <p><b>Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.</b></p> <p>Il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.</p> <p>Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.</p> <p>I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.</p>

#### LETTERA C

PRIMA	DOPO
<p><b>C</b></p> <p>c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.</p> <p>Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.</li><li>- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;</li><li>- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura</li></ul>	<p><b>C</b></p> <p>c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.</p> <p><b>Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione delle titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.</b></p> <p>Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui</li></ul>

<p>di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;</p> <p>- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.</p>	<p>l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.</p> <p>- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;</p> <p>- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;</p> <p>- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.</p>
---	--

#### LETTERA D

PRIMA	DOPO
<p><b>D</b></p> <p>d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non <b>risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non</b> sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;</p> <p>d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.</p> <p><b>In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.</b></p>	<p><b>D</b></p> <p>d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;</p> <p>d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.</p>

#### LETTERA E

PRIMA	DOPO
<p><b>E</b></p> <p>Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159 del 05/12/2013, in base al parametro ISEE, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda.</p>	<p><b>E</b></p> <p><b>Il requisito del reddito del nucleo avente diritto si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare. Ai fini dell'accesso, entrambi i valori vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP. Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n. 159 del 05.12.2013, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda (alla data di approvazione del presente regolamento, il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a</b></p>

	<p><b>17.154,00 euro)</b>  <b>Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000 euro.</b>  <b>Per verificare il rispetto di tali valori, si deve applicare il patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.</b>  <b>Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2014 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);</b></li> <li>- <b>il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente</b></li> </ul>
--	---

2. Di dare atto che la Tabella A approvata con atto C.C. 3/2016 è sostituita dalla Tabella A) allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che ai sensi della Delibera Regionale n. 154/2018 i requisiti nuovi trovano applicazione nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio erp in data successiva alla pubblicazione della stessa delibera regionale sul BURET, ivi compresi coloro che alla medesima data risultano già inseriti nella graduatoria comunale predisposta in applicazione della precedente disciplina regionale.
4. Di disporre che il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line per 30 giorni.
5. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Casa a modificare, con propria determinazione, il modello di domanda per l'assegnazione di alloggio erp, da utilizzare a partire dal primo aggiornamento utile della graduatoria.
6. Di dare atto che Acer Ferrara, all'interno del Servizio Casa in convenzione, ha provveduto a gestire la fase transitoria (tra la pubblicazione sul BURET della delibera regionale n. 154/2018 e la presente revisione del Regolamento Comunale sulle modalità di assegnazione degli alloggi di erp), invitando tutti gli utenti in graduatoria a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'impossidenza immobiliare estesa oltre il territorio nazionale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente  
**IL PRESIDENTE**  
Ferrarini Stefania

F.to digitalmente  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Mecca Virgilio

---